



POLITICA DI INVESTIMENTO RESPONSABILE

26 settembre 2024

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Contesto normativo	3
3.	Valori fondamentali e integrazione dei fattori ESG nei processi della SGR	5
4.	Ruoli e responsabilità	6
5.	Ideazione di nuovi prodotti finanziari (FIA)	7
5.1	<i>Trasparenza degli investimenti sostenibili nell'informativa precontrattuale</i>	8
5.2	<i>Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali</i>	9
5.3	<i>Prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili</i>	9
6.	Approccio all'investimento responsabile	10
7.	Informativa sul sito web e obblighi di disclosure nelle relazioni periodiche	12
8.	Revisione e trasparenza	14

Numero revisione	Data	Descrizione della modifica	Paragrafi modificati
1	26/09/2024	Creazione procedura	-

1. Premessa

Alkemia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A. o, in forma abbreviata, Alkemia SGR S.p.A. (di seguito, anche la “SGR”) presta il servizio di gestione collettiva del risparmio mediante l’istituzione e la gestione di fondi di investimento alternativi di tipo chiuso riservato di *private equity*, *venture capital* e *private debt*. La SGR, in considerazione delle attuali caratteristiche dimensionali e organizzative, si qualifica quale GEFIA soprasoglia con tre *team* di investimento.

Alla data di approvazione del presente documento, la SGR gestisce soltanto organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nella definizione di “*FIA italiano riservato*” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-*quater*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito, anche il “TUF”), la cui partecipazione è riservata a investitori professionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del “*Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani*” emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 5 marzo 2015, n. 30 e successive modificazioni.

L’adozione della presente “*Politica di investimento responsabile*” (di seguito, anche la “**Politica**”) rappresenta l’impegno formale della SGR a promuovere una cultura degli investimenti sostenibili e responsabili, integrando criteri ESG (*environmental, social, governance*) in tutte le fasi del processo di investimento, con l’obiettivo di creare valore di lungo termine per gli investitori, le aziende partecipate e tutti gli *stakeholders* coinvolti, riducendo i rischi legati a fattori ambientali, sociali e di *governance* e contribuendo allo sviluppo di una società sempre più equa e sostenibile.

La presente Politica delinea l’approccio adottato dalla SGR per integrare valutazioni per la conduzione responsabile - da un punto di vista ambientale, sociale e di *governance* - delle attività inerenti la stessa SGR, nonché del processo di investimento e disinvestimento relativo ai fondi gestiti dalla stessa.

L’approccio alla sostenibilità pervade l’intero ciclo di vita degli investimenti, dalla fase di pre-investimento alla fase di gestione attiva e monitoraggio, fino al disinvestimento e verrà applicato ad ogni investimento dei fondi gestiti dalla SGR, considerando sia i fondi attualmente istituiti in fase di investimento, in relazione agli aspetti applicabili, sia i fondi di futura istituzione.

La Politica è stata predisposta - in conformità all’articolo 3 della SFDR (come *infra* definita) - al fine di definire le misure più idonee per identificare, misurare, monitorare e mitigare i rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti dei fondi.

Ai fini della presente Politica, si considerano “*rischi di sostenibilità*” gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di *governance* che potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento disposto dalla SGR per conto dei fondi gestiti (di seguito, anche i “**Rischi di Sostenibilità**”).

2. Contesto normativo

Si indicano di seguito le principali fonti normative in materia:

- Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, anche “**Regolamento SFDR**” o “**SFDR**” – *Sustainable Finance Disclosure*);
- Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito, anche “**Regolamento Tassonomia**”);
- Regolamento delegato UE 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022, che integra il Regolamento SFDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (di seguito, anche “**RTS**”);
- Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento SFDR fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento delegato UE 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
- Regolamento delegato UE 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato UE n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
- Direttiva delegata UE 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata UE 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
- Orientamenti sugli obblighi di *governance* dei prodotti ai sensi della MiFID II dell’ESMA (ESMA35-43-3448) del 3 agosto 2023;

- *Supervisory briefing “Sustainability risks and disclosures in the area of investment management”* dell’ESMA, datato 31 maggio 2022 (ESMA 34-45-1427);
- *“Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation”* del 24 marzo 2022;
- *Consolidated questions and answers (Q&A) on the SFDR (Regulation (EU) 2019/2088) and the SFDR Delegated Regulation (Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288) of the Joint Committee of European Supervisory Authority* del 25 luglio 2024;
- *2023 Joint ESAs Report “On the extent of voluntary disclosure of principal adverse impacts under SFDR”* del 28 settembre 2023;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, recante *“Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF”* come successivamente modificato e integrato;
- Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito, anche il **“Regolamento Emittenti”**);
- Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari come successivamente modificato e integrato;
- *“Aspettative di Vigilanza sui Rischi Climatici e Ambientali”*, pubblicate da Banca d’Italia ad aprile 2022;
- Lettera di Banca d’Italia prot. N. 1943956/22 del 29/12/2022 su *“Rischi climatici e ambientali. Principali evidenze di un’indagine tematica condotta dalla Banca d’Italia su un campione di intermediari finanziari non bancari”*;
- Piani d’azione degli intermediari non bancari in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali: principali evidenze e buone prassi di Banca d’Italia di dicembre 2023;
- Richiamo di attenzione Consob n. 1/24 del 25 luglio 2024.

La SGR si ispira inoltre alle principali convenzioni internazionali, quali i 17 obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (emanata dall’Assemblea Generale dell’ONU), definiti gli *“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”* promossi dalle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

A conferma dell’impegno assunto dalla SGR in materia di sostenibilità, nel 2025 è prevista l’adesione della SGR a UN PRI (*“United Nations Principles for Responsible Investment”*), impegnandosi pubblicamente a rispettare i seguenti principi di investimento responsabile:

- incorporare i fattori ESG nell’analisi e nei processi decisionali di investimento;
- essere proprietari attivi e integrare questioni ESG nelle politiche di gestione delle partecipate;
- richiedere trasparenza sulle tematiche ESG da parte delle società investite;
- promuovere l’accettazione e l’implementazione dei principi di investimento responsabile nel settore finanziario;
- collaborare con altri investitori per migliorare l’efficacia nell’implementazione dei PRI;
- rendere conto delle attività e dei progressi nell’attuazione dei principi.

3. Valori fondamentali e integrazione dei fattori ESG nei processi della SGR

La SGR è fermamente convinta che la sostenibilità rappresenti non soltanto un'opportunità per ridurre i rischi, ma anche un motore di innovazione e di creazione di valore di lungo periodo. La SGR con l'adozione di questa Politica si pone gli obiettivi di:

- gestire e mitigare i rischi di sostenibilità;
- aumentare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni non finanziarie fornite agli investitori;
- favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo energie rinnovabili e riducendo l'impatto ambientale delle aziende;
- promuovere e trasmettere i valori ESG cui si ispira contribuendo positivamente ad un modello di sviluppo sostenibile.

A livello di SGR, ciò si traduce nell'impegno verso la promozione di una cultura aziendale inclusiva che valorizzi il capitale umano e l'adozione di elevati *standard* di *governance* e integrità aziendale.

A tal fine, la SGR adotta politiche di *welfare* interno per migliorare la soddisfazione e la produttività dei dipendenti, sviluppando iniziative di responsabilità sociale nelle strategie aziendali. Inoltre, come previsto dalla normativa di riferimento in materia di finanza sostenibile, la SGR ha integrato nelle proprie politiche di remunerazione ed incentivazione obiettivi legati alle tematiche ESG ed alla gestione dei Rischi di Sostenibilità.

La SGR riconosce l'importanza di ridurre l'impatto ambientale delle proprie operazioni e attività, impegnandosi a integrare principi di sostenibilità nei propri processi, attraverso iniziative volte a minimizzare i consumi e le emissioni. La diffusione di una cultura ambientale all'interno dell'organizzazione, con un'attenzione particolare alla riduzione dei rifiuti, all'uso consapevole delle risorse e alla limitazione delle emissioni derivanti dalla mobilità aziendale, è funzionale al raggiungimento di tali obiettivi.

La SGR si impegna, inoltre, a diffondere i propri principi di sostenibilità lungo la catena del valore. Pertanto, nella collaborazione con fornitori, *partner* e controparti promuove pratiche ambientali, sociali e di *governance* responsabili, al fine di minimizzare l'esposizione ai fattori di rischio ESG.

Questi impegni riflettono l'intenzione della SGR di integrare i criteri ESG nelle proprie strategie e pratiche, allineandosi ai principi di sostenibilità e responsabilità in ogni aspetto della propria attività. In quest'ottica, la SGR cura che siano organizzate sessioni formative (*induction*) e piani di *training* riservate agli amministratori e ai sindaci effettivi nonché ai propri dipendenti e collaboratori affinché essi abbiano adeguata conoscenza e consapevolezza della presente Politica, del quadro

normativo di riferimento, delle *best practice* oltreché delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia ESG, tenuto conto delle attività svolte dalla SGR.

In attuazione della presente Politica e in osservanza del quadro normativo di riferimento, la SGR redigerà un piano di attività biennale volto a declinare in specifiche azioni ed iniziative gli impegni sopra descritti.

4. Ruoli e responsabilità

La SGR ha definito i ruoli e le responsabilità per l'integrazione delle tematiche ESG nei processi interni e nella gestione degli investimenti.

Il **consiglio di amministrazione** (di seguito, anche il “**CdA**”) approva la presente Politica e le strategie ESG, supervisionando la corretta implementazione dei principi ESG e l'opportuna considerazione dei rischi di sostenibilità e delle opportunità ESG.

Il CdA assicura, quindi, l'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'organizzazione, verifica l'attuazione delle strategie ESG e garantisce la partecipazione delle funzioni aziendali a programmi formativi specifici. Inoltre, con il supporto del **comitato rischi climatici e ambientali** (di seguito, anche il “**Comitato ESG**”), definisce le azioni necessarie alla valutazione ed al monitoraggio dei rischi di sostenibilità e delle opportunità ESG, tra cui l'identificazione di indicatori chiave di rischio e di performance.

Infine, è responsabile dell'adozione e dell'aggiornamento del piano ESG della SGR, nonché della classificazione ESG dei fondi in linea con la normativa in materia ESG.

In data 24 marzo 2023, la SGR ha istituito il Comitato ESG, responsabile della supervisione e dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie strategie e processi. Questo comitato, composto da membri dotati di competenze in ambito ESG, funge da raccordo tra l'organo di amministrazione e le varie funzioni aziendali coinvolte, promuovendo l'allineamento della SGR con le normative e le *best practice* in materia ESG.

Il Comitato ESG ha la funzione di monitorare le *performance* ESG e i rischi di sostenibilità, con particolare riguardo ai rischi climatici e ambientali, e di garantire la continuità informativa nei confronti del CdA, definendo flussi informativi minimi e la frequenza delle informazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato ESG, *inter alia*, in collaborazione con i vari *investment team* coordina e garantisce l'integrazione dei rischi di sostenibilità e delle opportunità ESG in tutte le fasi del processo di investimento dei fondi fino alla produzione della reportistica annuale.

Tra le responsabilità del Comitato ESG vi è infine il supporto all'adozione di politiche sostenibili, la promozione di una cultura di sostenibilità nella SGR e nelle società partecipate, il coordinamento della formazione interna e l'interazione con gli *stakeholder*.

L' **amministratore delegato** è responsabile di garantire e promuovere l'attuazione delle strategie ESG all'interno della SGR e relativamente ai fondi in linea con le strategie definite dal CdA.

Le funzioni aziendali di controllo definiscono e implementano attività di controllo, ognuna per quanto di propria competenza, in relazione ai presidi ESG previsti dalla SGR, integrando i propri *framework* di controllo e la pianificazione delle verifiche periodiche.

In particolare, la **funzione *risk management*** integra i fattori di sostenibilità all'interno della metodologia per l'analisi dei rischi: le analisi della funzione *risk management* sono presentate al CdA della SGR con cadenza periodica almeno annuale.

In questo contesto, la funzione *risk management* supporta il CdA nell'identificazione dei rischi di sostenibilità che potrebbero impattare sulla redditività aziendale, effettuando una mappatura dei fattori ESG e adeguando le *policy* aziendali di conseguenza. Inoltre, verifica le valutazioni effettuate dalle funzioni di primo livello sugli impatti climatici e ambientali e quantifica i rischi di sostenibilità derivanti dagli investimenti. Infine, si occupa della verifica *ex post* delle misure adottate dalla SGR in relazione agli aspetti ESG, garantendo l'efficacia delle pratiche e aggiornando periodicamente le metodologie di valutazione dei rischi di sostenibilità, in linea con le normative vigenti e le migliori pratiche del settore.

La **funzione *compliance*** verifica la conformità delle principali procedure e *policy* aziendali, nonché dei processi rilevanti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in tema ESG (attivandosi per quanto di propria competenza affinché i rischi di conformità derivanti dai rischi di sostenibilità siano presi in considerazione in tutti i processi rilevanti) e verifica la coerenza del piano formativo annuale del personale della SGR.

La **funzione *internal audit*** verifica l'adeguatezza dei processi implementati dalla SGR in termini di presidi di gestione e mitigazione di rischi di sostenibilità, ampliando il proprio operato al controllo circa il governo da parte della SGR dei rischi di sostenibilità. La funzione *internal audit* avrà un ruolo di *assurance* indipendente sulla credibilità, completezza, coerenza e perseguibilità dei piani di azione definiti dalla SGR e comunicati all'autorità di vigilanza. Per quanto attiene al programma delle verifiche, l'ampiezza del perimetro di intervento prevederà un approccio integrato di *audit* che incorpori la valutazione delle aree di rischio di sostenibilità nel ciclo di *audit* ordinario.

5. Ideazione di nuovi prodotti finanziari (FIA)

Nella fase di creazione di un nuovo fondo, la SGR dovrà necessariamente effettuare le seguenti considerazioni preliminari:

- fornire *disclosure* sulla trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'informativa precontrattuale, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento SFDR;

- classificare il prodotto in termini di caratteristiche ESG, ossia collocare il prodotto all'interno delle seguenti possibili scelte:
 - prodotti che promuovono, fra le altre, caratteristiche ambientali o sociali (articolo 8 Regolamento SFDR);
 - prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 Regolamento SFDR);
 - prodotti non ESG (che considerano gli indicatori PAI¹ o che non considerano i PAI delle loro scelte di investimento, vedasi paragrafo 5.1);
- definire il *target market* del fondo, includendo anche valutazioni in termini di tipologia di clientela a cui il prodotto è destinato, raccordando quest'ultima alla tipologia di prodotto che si intende ideare. Di conseguenza, anche la raccolta di informazioni utili alla profilazione della clientela sarà volta ad indagare la sensibilità e propensione degli stessi verso le tematiche ESG neutralizzando il rischio di *misselling* dei propri prodotti. Anche l'incorporazione di principi ESG nei regolamenti dei fondi propri consente di aumentare la trasparenza e migliorare la comunicazione nei confronti dei futuri partecipanti, circa il ruolo e il peso dei fattori ESG nelle politiche di investimento che verranno adottate.

5.1 Trasparenza degli investimenti sostenibili nell'informativa precontrattuale

L'articolo 6 del Regolamento SFDR stabilisce che, i partecipanti ai mercati finanziari devono includere la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:

- a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento;
- b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al punto a) deve includere una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

Inoltre, l'articolo 7 del Regolamento SFDR, prevede un obbligo di disclosure a livello di ogni singolo prodotto finanziario nella documentazione precontrattuale in relazione ai PAI, o:

- a) una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
- b) una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Infine, l'informativa precontrattuale andrà altresì integrata con il grado di allineamento o meno al Regolamento Tassonomia.

¹ Per indicatori PAI si intendono i principali effetti negativi delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

Tali informazioni sono riportate, quanto ai fondi, nel documento di offerta predisposto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Emittenti.

La documentazione precontrattuale di cui sopra va integrata con ulteriori informazioni qualora i nuovi prodotti promuovano caratteristiche ambientali e/o sociali (cfr. paragrafo 5.2) o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (cfr. paragrafo 5.3).

5.2 Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

L'articolo 8 del Regolamento SFDR stabilisce che, qualora un prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*, le informazioni da comunicare nell'informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche, dovranno includere quanto segue:

- a) informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
- b) qualora sia stato designato un indice di riferimento, l'informativa precontrattuale dovrà includere dettagli sulla metodologia utilizzata per il calcolo di tale indice.

Tutte le informazioni (da integrare nel documento d'offerta), sono state implementate dagli articoli 14 – 17 e dall'allegato II degli RTS.

5.3 Prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Nel caso in cui un prodotto finanziario che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, l'articolo 9 del Regolamento SFDR richiede che il gestore:

1. qualora abbia designato un indice di riferimento, includa nell'informativa precontrattuale le seguenti informazioni da comunicare:
 - i. informazioni che indicano in che modo l'indice designato è in linea con detto obiettivo;
 - ii. una spiegazione che indica perché e in che modo l'indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato;
2. nel caso non abbia designato alcun indice di riferimento, includa nell'informativa precontrattuale una descrizione del modo in cui è stato raggiunto l'obiettivo di investimento²;
3. abbia come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, includa nell'informativa precontrattuale l'obiettivo di un'esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi³.

² A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e 3 del Regolamento SFDR.

³ L'accordo di Parigi, approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

4. in assenza di un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, includa nell'informativa precontrattuale una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi.

Tutte le informazioni (da integrare nel documento d'offerta), sono state implementate dagli articoli 18 e 19 e dall'allegato III degli RTS.

6. Approccio all'investimento responsabile

L'approccio della SGR all'investimento responsabile si sviluppa attraverso diverse fasi, ciascuna delle quali integra considerazioni ESG nel processo decisionale.

Fase di pre-investimento

Durante la fase di pre-investimento, cruciale per l'integrazione dei fattori ESG, la SGR utilizza una serie di strumenti e metodologie per valutare rischi e opportunità legate alla sostenibilità ESG delle società *target*. Questa fase include:

1. *Negative screening*: nella prima fase del processo di investimento, la SGR effettua uno *screening* preliminare delle società oggetto di analisi. Come passaggio primario è prevista l'esclusione (*negative screening*) di società le cui attività e/o settori vengono reputati non allineati a tale politica, precludendo di conseguenza la possibilità alla SGR di investire in *asset* aventi tali caratteristiche. La SGR ha identificato una serie di criteri di esclusione applicabili alle società riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti settori e/o attività:
 - produzione e distribuzione di tabacco;
 - produzione e commercio di armi e munizioni;
 - gioco d'azzardo e scommesse;
 - produzione e distribuzione di materiale pornografico;
 - produzione e commercio sostanze stupefacenti;
 - clonazione umana, ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche che hanno lo specifico obiettivo di incentivare lo sviluppo dei settori precedenti, o di consentire il download illegale di data networks elettronici o la loro illegale violazione, società o altri enti che violano i diritti umani,
 - armi bandite da trattati internazionali;
 - produzione di combustibili fossili solidi e liquidi;
 - attività legate ai sistemi di difesa in presenza di armi controverse (mine antiuomo, armi biologiche e chimiche) o di rischi di corruzione e di massicce e gravi violazioni dei diritti umani;
 - attività legate alla produzione di bevande alcoliche ai sensi del Regolamento (UE) 2019/787.

Inoltre, le esclusioni riguardano le società che pongono in atto taluni comportamenti, quali: gravi violazioni dei principi espressi nel Global

Compact delle Nazioni Unite; mancata adesione ai principi dichiarati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); corruzione e riciclaggio di denaro; azioni dannose perpetrate contro minoranze e gruppi vulnerabili.

L'elenco delle esclusioni non è esaustivo e può essere esteso, di tempo in tempo, ad ulteriori attività deliberate dal CdA della SGR.

2. *Positive screening*: successivamente all'applicazione dei sopracitati criteri di esclusione, si prevede l'utilizzo di una *checklist* (come *tool* di *screening*) che viene consultata dal Comitato ESG, con il supporto del *team* di investimento, per poter effettuare una valutazione preliminare della società oggetto di analisi, considerando l'esposizione a eventuali rischi/opportunità ESG, secondo la classificazione ESG del fondo gestito dalla SGR, in funzione degli *asset* aziendali e del settore di riferimento. Tale analisi è volta ad evidenziare essenzialmente macro-tematiche ESG che possono presentare particolari criticità o, in alcuni casi, opportunità.
3. *Due Diligence ESG*: successivamente alla fase di *screening*, la società *target* viene sottoposta ad un'attività di *due diligence* ESG al fine di svolgere un'analisi dettagliata dei rischi e delle opportunità ESG delle società *target* già eventualmente emersi nella fase di *screening*, considerando anche regolamentazione e *trend* di sostenibilità attuali e futuri.

Le analisi vengono svolte, anche con il supporto di consulenti esterni e tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ogni società (ad esempio, settore di appartenenza, numero e sede degli stabilimenti), con l'obiettivo – secondo la classificazione ESG di ciascun fondo gestito – di (i) identificare ogni possibile criticità legata alle tematiche ESG ed i correlati rischi di sostenibilità, nonché le eventuali opportunità ESG rilevanti per la società *target*; (ii) valutare i riflessi dell'analisi ESG sulla eventuale *performance* ESG di medio – lungo periodo; (iii) predisporre piani di azione ESG in relazione a ciascuna società *target* al fine di concordare interventi correttivi / attività da implementare con le società *target* dopo l'investimento al fine di migliorarne la performance ESG e/o mitigare i rischi di sostenibilità. Questi piani includono, secondo la classificazione ESG del fondo, a titolo esemplificativo 1) obiettivi di sostenibilità misurabili (KPI) e/o azioni di mitigazione dei rischi di sostenibilità individuati; 2) pratiche operative volte a migliorare le prestazioni ambientali e/o sociali e/o mitigare i rischi di sostenibilità; 3) processi interni per monitorare e migliorare continuamente le prestazioni ESG e/o mitigare i rischi di sostenibilità. L'analisi approfondita si basa sulle informazioni rese disponibili sulla società *target*, su interviste e dati esterni relativi alla società *target*.

Per ciascuna società *target*, la SGR si impegna ad analizzare gli esiti della *due diligence* ESG e ad integrare tale valutazione nella fase decisionale dell'investimento.

Fase di monitoraggio e reporting

Una volta perfezionatosi l'investimento nella società *target*, la SGR si impegna attivamente a collaborare con le imprese partecipate per implementare i piani di

azione ESG predisposti, affiancandole nel processo di miglioramento. A tal fine, la SGR lavora a stretto contatto con il *management* delle società partecipate per assicurare (i) la risoluzione di eventuali carenze emerse da parte delle società *target* durante la fase di valutazione nonché il monitoraggio regolare delle stesse e/o (ii) il raggiungimento dei KPIs eventualmente previsti nei piani di azione e/o la promozione delle eventuali caratteristiche ambientali e/o sociali del fondo e/o degli obiettivi di investimento sostenibile (secondo la specifica classificazione ESG dello stesso), al fine di migliorare il profilo di sostenibilità e il livello di *performance* delle società oggetto di investimento.

Nella gestione dell'investimento la SGR intraprende un'attività di *engagement* instaurando un dialogo con il *management* delle partecipate per consentire di migliorare il profilo ESG di queste ultime e/o per prevenire e mitigare possibili impatti ESG negativi delle principali attività e strategie di *business*.

Attraverso tale attività, la SGR persegue infatti obiettivi di miglioramento dell'approccio ESG del portafoglio, contribuendo alla massimizzazione del valore del capitale investito in fase di *exit*.

Fase di disinvestimento

Prima di un disinvestimento, potranno essere esaminate dal *team* di investimento, con il supporto del Comitato ESG, sulla base dei piani d'azione e della reportistica ESG prodotta, i progressi ESG raggiunti durante la fase di *holding* oltre che le *performance* ESG delle società *target* (secondo la classificazione ESG del fondo).

Questi risultati possono essere condivisi con potenziali acquirenti per garantire continuità nel perseguimento degli eventuali obiettivi di sostenibilità prefissati, anche dopo il disinvestimento da parte dell'SGR.

7. Informativa sul sito *web* e obblighi di *disclosure* nelle relazioni periodiche

La SGR pubblica sul proprio sito *web* la presente Politica ed ogni aggiornamento (cfr. paragrafo 8.).

Sul sito *web* è altresì pubblicata la dichiarazione sui c.d. PAI ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento SFDR. In particolare, i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare/aggiornare:

- a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure
- b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata

considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

L'informativa relativa a tale dichiarazione dovrà essere redatta in conformità con il Capo II (TRASPARENZA CIRCA GLI EFFETTI NEGATIVI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ) degli RTS.

Nel caso in cui la SGR commercializzi prodotti finanziari classificati ex articolo 8 o ex articolo 9 del Regolamento SFDR, deve pubblicare e mantenere, per ciascun prodotto, sui propri siti *web*, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento SFDR, le informazioni seguenti:

- a) la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
- c) le informazioni di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente documento (ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR);
- d) le informazioni relative alla trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche (ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento SFDR).

Le informazioni di cui sopra, da comunicare, devono essere rappresentate in forma chiara, concisa e comprensibile per gli investitori e devono essere pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito *web*.

Tale informativa dovrà essere redatta in conformità con il Capo IV (INFORMATIVA SUL PRODOTTO PUBBLICATA SUL SITO WEB) degli RTS.

Nel caso in cui la SGR commercializzi prodotti finanziari classificati ex articolo 8 o ex articolo 9 del Regolamento SFDR deve includere nella relazione annuale di gestione, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento SFDR, quanto segue:

- a) nel caso di prodotti ex articolo 8 del Regolamento SFDR, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
- b) nel caso di prodotti ex articolo 9 del Regolamento SFDR: i) l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure ii) se è stato designato un indice di riferimento, un raffronto tra l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

Tale informativa dovrà essere redatta in conformità con il Capo V (INFORMATIVA SUL PRODOTTO NELLE RELAZIONI PERIODICHE), nonché con l'allegato IV e V degli RTS.

8. Revisione e trasparenza

La presente Politica viene resa disponibile a tutto il personale dipendente della SGR anche attraverso l'organizzazione di sessioni formative specifiche su tematiche ESG.

La presente Politica viene aggiornata periodicamente, ed in particolare qualora vi siano modifiche significative nella normativa di riferimento, nelle procedure interne della SGR ovvero nelle strategie della SGR in materia di promozione degli aspetti ESG.

Il Comitato ESG è responsabile dell'applicazione della Politica e del suo aggiornamento, anche al fine di recepire l'evoluzione della normativa di riferimento e delle *best practice* in materia ESG, nonché di verificare che le altre politiche e procedure adottate dalla SGR siano coerenti con i principi descritti in questa Politica.

Con cadenza almeno annuale, e comunque allorquando ritenuto necessario, il Comitato ESG, con il supporto delle funzioni di volta in volta competenti e in collaborazione con gli *investment teams*, aggiorna il CdA dell'implementazione della Politica e dell'opportunità di procedere ad una revisione/aggiornamento della stessa.

Ogni modifica e/o revisione della presente Politica dovrà essere approvata dal CdA, nonché pubblicata sul sito *web* della SGR insieme ad una spiegazione chiara della modifica apportata.

